

A cura di:

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Progetto editoriale e grafica

UFFICIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

© Ministero dell'Interno

MARZO 2016

interno.gov.it

INDICE

Introduzione	pag. 3
--------------------	--------

MISURE DI INTERESSE DEL MINISTERO DELL'INTERNO

1. Disposizioni in materia di pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento alle assunzioni di personale – articolo 1	» 6
2. Disposizioni riguardanti il ripristino degli uffici del giudice di pace – articolo 2	» 10
3. Disposizioni di stretta competenza del Ministero dell'interno – articolo 4	» 11
4. Disposizioni in materia di appalti pubblici – articolo 7	» 22
5. Disposizioni in materia economica e finanziaria – articolo 10	» 23
6. Proroga del termine dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e la morte di Aldo Moro – articolo 12- <i>bis</i>	» 25

Introduzione

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2016 – Serie generale è stata pubblicata la legge 25 febbraio 2016, n. 21 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, approvata definitivamente, in seconda lettura, dal Senato della Repubblica il 24 febbraio 2016.

In considerazione dell'imminente scadenza di alcuni termini previsti da disposizioni legislative, il cui decorso avrebbe provocato gravi inconvenienti sul funzionamento di alcune strutture degli apparati pubblici e sulla qualità dei servizi resi ai cittadini, il Governo è intervenuto, alla fine dell'anno e seguendo una prassi ormai consolidata, con lo strumento del decreto-legge.

Con riguardo ai provvedimenti di proroga di termini e di regimi giuridici, si rammentano, per quanto concerne la legislatura in corso, dal decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15 e dal decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11.

Nel corso dell'esame parlamentare, il Governo ha, inoltre, fatto ricorso, in sede assembleare, alla apposizione della questione di fiducia sul testo licenziato dalle Commissioni e ciò al fine di superare eventuali ostacoli di natura politica e, al contempo, velocizzare l'iter del provvedimento.

Il provvedimento contiene diverse misure di interesse del Ministero in materia di assunzioni di personale, di poteri sostitutivi dei prefetti in materia di approvazione dei bilanci degli enti locali, di adeguamento alla normativa antincendio delle strutture scolastiche e alberghiere, di finanza locale etc.

Il presente contributo redatto dai funzionari dell'Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari che hanno seguito l'iter del provvedimento intende offrire uno strumento di lettura e orientamento per il lettore, ai fini dell'individuazione, all'interno del complesso “contenitore” legislativo, delle diverse disposizioni di interesse di questo Dicastero. Si auspica che tale strumento possa essere utile anche in vista dell'adozione dei provvedimenti attuativi di competenza delle diverse articolazioni di questo Ministero.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Bruno Frattasi

**MISURE DI INTERESSE
DEL MINISTERO DELL'INTERNO**

Le pagine che seguono contengono una sintesi esplicativa, arricchita dai principali riferimenti normativi, delle disposizioni di interesse del Ministero dell'interno contenute nel decreto-legge in esame. Per ragioni di ordine espositivo si è rispettata la successione delle disposizioni, così come inserite nel testo legislativo. Al riguardo, si tenga conto del fatto che alcuni articoli e commi sono stati inseriti, per effetto dell'approvazione di specifiche proposte emendative, in occasione della conversione del provvedimento da parte delle Camere: ne consegue, talvolta, una non perfetta coincidenza tra la materia trattata dal comma inserito, rispetto alla rubrica dell'articolo che lo contiene.

Disposizioni in materia di pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento alle assunzioni di personale

Articolo 1

L'**articolo 1** reca proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni.

Assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni (commi 1-3)

Le proroghe di cui ai commi da 1 a 3 dell'articolo 1 sono finalizzate a rendere disponibili, anche per il 2016, risorse per le assunzioni a tempo indeterminato in determinate pubbliche amministrazioni (tra cui il comparto sicurezza-difesa e il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco) riferite ad anni precedenti e non utilizzate nei tempi previsti.

E' stato prorogato, inoltre, il termine per l'utilizzo temporaneo di segretari comunali da parte del Dipartimento della funzione pubblica.

Il **comma 1, lettere a) e b)**, proroga al 31 dicembre 2016 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato (riferite a stanziamenti di anni precedenti) in specifiche amministrazioni pubbliche. Il cennato termine era stato oggetto di precedenti interventi di proroga: inizialmente prorogato al 31 dicembre 2012 dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 216/2011, è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2013 dall'articolo 1, commi 388 e 394, della legge 228/2012, che dava facoltà, mediante uno o più D.P.C.M., di stabilire un'ulteriore proroga. In attuazione di tale previsione è stato adottato il D.P.C.M. 19 giugno 2013, che ha prorogato al 31 dicembre 2013 il detto termine (lettere a) e b) dell'art. 1). Successivamente il termine è stato prorogato al 31 dicembre 2014 dall'articolo 1, comma 4, lettere a) e b) del decreto-legge 150/2013. Da ultimo, il termine è stato prorogato al 31 dicembre 2015 dall'art. 1 del decreto-legge 192/2014.

**Assunzioni di
personale a tempo
indeterminato e
turn over**

Il comma 1, lettera a) proroga al 31 dicembre 2016 il termine - già prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2015 - per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, commi 523, 527 e 643, della legge 296/2006 e all'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 112/2008 (riferite a disponibilità di bilancio del 2008 e del 2009), per specifiche amministrazioni pubbliche, tra le quali amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i **Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco**.

Nel dettaglio, ai sensi del citato articolo 1, comma 523, della legge 296/2006 (Legge finanziaria 2007) le predette amministrazioni possono assumere personale a tempo indeterminato nei limiti di un contingente corrispondente ad una spesa complessiva pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. Tale limite riguarda anche le assunzioni del personale ancora in regime pubblicistico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 165/20013.

L'articolo 1, comma 527, della legge 296/2006 ha disposto per il 2008 la possibilità di assumere personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime, poi rimodulata da vari interventi legislativi in materia di finanza pubblica (da ultimo ridotta di 25 milioni di euro dall'articolo 1, comma 699, della legge n. 190/2014 – Legge di stabilità 2015).

L'articolo 66 del decreto-legge 112/2008 contiene alcune disposizioni restrittive in materia di *turn over* del personale pubblico. In particolare, il comma 3 dell'articolo 66, in relazione ai processi di semplificazione amministrativa, di razionalizzazione organizzativa e di riduzione delle dotazioni organiche, ha disposto che le amministrazioni di cui al citato articolo 1, comma 523, della legge 296/2006 possano effettuare, per l'anno 2009, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, le assunzioni nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso, il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per

ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.

La **lettera b)** proroga al 31 dicembre 2016 il termine (già prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2015 dall'art. 1, comma 1, lett. b) del decreto-legge 192/2014) per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, da parte di specifiche amministrazioni, relativamente alle cessazioni verificatesi negli anni dal 2009 al 2012, di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 244/2007 (che prevede limitazioni alla possibilità di assumere personale a tempo indeterminato per il quinquennio 2010-2014, per le suddette amministrazioni, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) e all'articolo 66, commi 9-*bis*, 13, 13-*bis* e 14, del decreto-legge 112/2008 (che prevede un regime speciale in materia di *turn over* a favore dei soli **Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco**).

Nel dettaglio, il detto articolo 3, comma 102, dispone che le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 296/2006 (cfr., *supra*, quanto evidenziato con riferimento alla lettera a) del comma 1), **ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco**, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.

Il citato articolo 66, comma 9-*bis*, invece, prevede un regime derogatorio in relazione al *turn over* concernente **le Forze di polizia e il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco**. Questi ultimi, per gli anni 2010 e 2011, possono procedere, secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 165/2001, all'assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella

misura del 20 per cento per il triennio 2012-2014, del 50 per cento nell'anno 2015 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2016.

Peraltro, a titolo ulteriormente derogatorio, l'articolo 2, comma 1, del D.P.C.M. 8 settembre 2014 prevede che le **amministrazioni del comparto sicurezza-difesa e il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco** possono procedere, per l'anno 2014, all'assunzione di un contingente di personale a tempo indeterminato pari a 3.015 unità, corrispondente ad una spesa complessiva pari a 16.394.429,57 euro per l'anno 2014 e a 122.308.912,78 euro a regime.

Il **comma 1, lettera c)**, proroga al 31 dicembre 2016 la disposizione dell'articolo 1, comma *6-quater*, del decreto-legge 216/2011, in forza della quale il Dipartimento della funzione pubblica, per le specifiche esigenze funzionali indicate nell'articolo 10-*bis*, comma 2, del D.L. 203/2005, può utilizzare temporaneamente il **contingente di 30 unità di segretari comunali e provinciali in posizione di disponibilità**, in servizio al 28 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della legge 14/2012, di conversione del decreto-legge 216/2011), secondo le modalità del comma 3 del medesimo articolo 10-*bis*.

Utilizzo del contingente di segretari comunali e provinciali in posizione di disponibilità

I commi da 2 a 4 dell'articolo 10-*bis* del D.L. 203/2005, hanno stabilito che il Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri si avvalga, per un periodo massimo di quattro anni (2006-2009) di un contingente di personale pari a 30 unità, attingendo al tal fine al novero dei segretari comunali e provinciali in posizione di disponibilità. In mancanza di proroghe di tali disposizioni, l'utilizzo di tale personale avrebbe dovuto esaurirsi nel 2009.

Lo scopo della disposizione è quello di rafforzare alcune attività di competenza del Dipartimento e in particolare quelle riguardanti:

- la semplificazione delle norme e delle procedure amministrative;
- il monitoraggio dei servizi resi dalla pubblica amministrazione alle imprese e ai cittadini;
- la gestione del personale in eccedenza di cui agli artt. 34 e 34-*bis* del D.Lgs. 165/2001.

La disciplina relativa all'utilizzo del contingente di personale richiamato è stata emanata con D.M. del 7 agosto 2006.

L'articolo 1, commi 2 e 3, lett. b), proroga ulteriormente, al 31 dicembre 2016, le autorizzazioni alle assunzioni per gli anni 2013 (previste dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 150/2013) e 2014 (previste dall'articolo 1, comma 464, della legge 147/2013 – Legge di stabilità 2014) adottate, per il **Comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco**, in deroga alle percentuali del *turn over* indicate dalla legislazione vigente.

Autorizzazione alle assunzioni per il Comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

Nel dettaglio, l'articolo 1, comma 91, della legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013) autorizza, per il Comparto sicurezza-difesa e per il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, le assunzioni in deroga alle percentuali di *turn over* indicate nell'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 112/2008, che possono essere incrementate fino al 50 per cento (in luogo del 20 per cento) per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e al 70 per cento (in luogo del 50 per cento) nel 2015. Tali assunzioni sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nonché del Ministro responsabile dell'amministrazione interessata alle assunzioni.

L'articolo 1, comma 464, della legge 147/2013 ha previsto l'effettuazione, nel 2014, di ulteriori assunzioni nel Comparto sicurezza e del Comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente (art. 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 112/2008 e art. 1, comma 91, della legge 228/2012) allo scopo di ottimizzare le risorse, tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del Comparto stesso. Tali assunzioni possono essere effettuate a condizione che il *turn over* complessivo relativo allo stesso anno non sia superiore al 55% (con un incremento quindi pari al 5% rispetto a quanto previsto dall'art. 1, comma 91, della legge 228/2012), e che il contingente complessivo di assunzioni sia corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 51,5 milioni di euro per il 2014 e a 126 milioni a decorrere dal 2015, con riserva di assunzione di 1.000 unità per la Polizia di Stato, 1.000 unità per l'Arma dei Carabinieri e 600 unità per il Corpo della Guardia di Finanza. A tal fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 51,5 milioni di euro per il 2014 e a 126 milioni di euro a decorrere dal 2015.

L'articolo 1, comma 3, lett. a), novellando l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 192/2014, proroga al 31 dicembre 2016 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nelle agenzie e negli enti pubblici non economici, in relazione alle cessazioni verificatesi nel 2013 e nel 2014, previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 90/2014 (che prevede limitazioni al *turn over* per determinate amministrazioni dello Stato ed altri enti per il quinquennio 2014-2018) e dall'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 112/2008. La legge di stabilità 2016 (legge 208/2015), all'art. 1, comma 227, ha parzialmente modificato la disciplina in tema di *turn over*, fissando, tra l'altro, la percentuale di spesa al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente (sul punto v. *I Quaderni del Viminale – La legge di stabilità 2016: le misure di interesse del Ministero dell'interno*, a cura di Paolo Canaparo e Edoardo Sottile, febbraio 2016, pag. 12, su www.interno.gov.it).

Assunzioni di personale e *turn over*

Disposizioni di specifico interesse del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

L'articolo 1, comma 3-*bis*, proroga a tutto il 2016 le disposizioni previste dall'articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, che consentono una procedura straordinaria e semplificata per il passaggio di qualifica nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Accesso alle qualifiche di capo squadra e capo reparto del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

Il predetto articolo 3 del decreto-legge 79/2012 detta disposizioni finalizzate a rafforzare la piena operatività del sistema nazionale di soccorso pubblico assicurato dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, attraverso la previsione, in via transitoria, di modalità semplificate nell'applicazione delle procedure concorsuali interne, preordinate a consentire l'accesso alle qualifiche di capo squadra e capo reparto.

Dette qualifiche rivestono, infatti, un ruolo strategico e centrale nel sistema operativo del Corpo nazionale, non surrogabile per lo specifico livello di

responsabilità e per il grado di autonomia decisionale correlati agli interventi urgenti svolti a salvaguardia delle vite e dei beni della cittadinanza.

Tali procedure semplificate erano state già prorogate per il 2015 dall'articolo 1, comma 1 del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15.

La disposizione risponde anche ad un'esigenza di snellimento delle procedure previste dal predetto articolo 3 (un unico concorso per soli titoli, anziché due concorsi con modalità diverse, cioè per titoli e per titoli ed esami, per ogni annualità), al fine di garantire efficacemente l'operatività del Corpo nazionale, accelerando la messa in atto delle procedure interne preordinate a colmare i vuoti in organico.

L'articolo 1, comma 5, proroga al 31 dicembre 2016 le disposizioni che, per il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organi costituzionali, presso gli uffici di diretta collaborazione dei ministri nonché presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, prevedono, rispettivamente, che la spesa per tale personale resti a carico dell'amministrazione di appartenenza e la non applicazione della disposizione secondo cui possono essere collocate in posizione di comando o fuori ruolo, contemporaneamente, non più di cinque unità di personale di livello dirigenziale. In particolare, il decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, sancisce, all'articolo 1, comma *6-septies*, che, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso gli Organi costituzionali, presso gli Uffici di diretta collaborazione dei Ministri nonché presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, continua ad applicarsi la disposizione secondo cui la spesa per tale personale resta a carico dell'Amministrazione di appartenenza (art. 57 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3).

Al medesimo comma *6-septies*, il citato decreto-legge 300/2006 prevede inoltre la non applicazione della disposizione (articolo 133, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 217/2005) secondo cui possono essere collocati in

Comandi e fuori ruolo del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

posizione di comando o fuori ruolo, contemporaneamente, non più di cinque unità di personale di livello dirigenziale.

La vigenza della disposizione era già stata prorogata fino al 31 dicembre 2015 ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 192/2014.

Il rinnovo della proroga trova fondamento nella persistenza dell'oggettivo interesse alla proficua e utile collaborazione tra amministrazioni, finora positivamente sperimentata.

Disposizioni in materia di assunzioni di specifico interesse delle province

L'articolo 1, commi 9 e 9-bis, dispone che le province, per comprovate necessità, possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2016 (in luogo del 31 dicembre 2015, termine precedentemente prorogato dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge 192/2014).

Proroga di contratti di lavoro a tempo determinato province

La disposizione è stata oggetto di modifiche nel corso dell'esame presso la Camera dei Deputati, con l'introduzione del nuovo comma 9-bis: è stata soppressa, da un lato, la proroga alle province che non hanno rispettato il patto di stabilità interno dell'anno 2014; il nuovo comma 9-bis, invece, prevede la medesima proroga per le province che non hanno rispettato il patto di stabilità interno dell'anno 2015 (in luogo del 2014).

Disposizioni riguardanti il ripristino degli uffici del Giudice di pace

Articolo 2

L'**articolo 2-ter** proroga al 31 maggio 2016 il termine – già fissato al 28 febbraio dall'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge 192/2014 – entro il quale il Ministero della giustizia deve definire il quadro degli uffici del giudice di pace mantenuti in attività, valutando l'idoneità delle richieste avanzate dagli enti locali. La disposizione impone agli enti locali richiedenti di sobbarcarsi interamente le spese per il funzionamento degli uffici giudiziari, ivi comprese quelle relative al personale amministrativo, che dovrà essere messo a disposizione dagli enti medesimi.

Riapertura dei termini della procedura per il ripristino degli uffici del giudice di pace.

Disposizioni di stretta competenza del Ministero dell'Interno

Articolo 4

L'articolo 4, comma 1, proroga per l'anno 2016 l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 314/2004, concernente la disciplina per lo scioglimento dei consigli degli enti locali per mancata approvazione del bilancio nei termini previsti, ai sensi dell'articolo 141, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 267/2000 (Testo unico degli enti locali), e per l'attribuzione al prefetto dei relativi poteri sostitutivi ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione medesimo e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Poteri sostitutivi dei prefetti in materia di approvazione dei bilanci degli enti locali

Tale disciplina è stata per la prima volta introdotta nel 2002 con l'articolo 1 del decreto-legge 13/2002, in via transitoria, per ovviare al vuoto normativo determinatosi a seguito della riforma costituzionale del 2001.

Infatti, con il venir meno dei CO.RE.CO. (Comitati regionali di controllo) - originariamente investiti dei poteri sostitutivi dall'art. 141, comma 2 TUEL, mai formalmente adeguato alle novità introdotte dalla riforma del titolo V - ed in mancanza di una specifica disciplina transitoria, si era posto il problema dell'individuazione dell'organo legittimato a nominare i commissari ad acta che devono redigere o approvare il bilancio.

Tale normativa transitoria è stata confermata nell'anno successivo e dal 2004 estesa anche ai casi di mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio di bilancio, con l'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 314/2004 (precedente provvedimento di proroga termini).

La disposizione è stata poi annualmente prorogata, da ultimo al 31 dicembre 2015, dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 192/2014.

La norma disciplina la procedura attraverso la quale il prefetto interviene con poteri sostitutivi per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, qualora il documento contabile non sia stato approvato dall'ente nei termini.

La cennata procedura prevede che, trascorso il termine entro il quale il bilancio di previsione dell'ente locale deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il prefetto nomina un commissario ad acta che predisponga d'ufficio lo schema di bilancio per sottoporlo al consiglio.

In tale ipotesi, e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini lo schema di bilancio, il prefetto assegna al consiglio un termine non superiore a 20 giorni, decorso il quale si sostituisce, mediante il commissario, all'amministrazione inadempiente e dà avvio la procedura per lo scioglimento del consiglio. Alla nomina del commissario provvede il prefetto nei soli casi in cui lo statuto dell'ente non preveda diversamente.

Si evidenzia che è stata predisposta, nell'ambito di uno schema di disegno di legge in materia di enti locali, all'esame della Presidenza del Consiglio dei ministri, una modifica al comma 2 dell'art. 141 del TUEL, allo scopo di mettere "a regime" la procedura di diffida e di scioglimento dell'ente, andando a colmare in modo stabile il predetto vuoto normativo che, negli ultimi anni, ha reso necessario prorogare annualmente l'applicazione della disciplina specifica di cui al citato articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 13/2002.

La disposizione proroga al 31 dicembre 2016 il termine di attuazione delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica, che l'articolo 10-*bis*, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ha fissato al 31 dicembre 2015.

**Adeguamento alla
normativa
antincendio delle
strutture scolastiche**

Tale proroga si è resa necessaria in considerazione del fatto che è in fase di adozione il decreto interministeriale previsto dal medesimo articolo 10-*bis*, con il quale sono definite ed articolate, con scadenze differenziate, le predette prescrizioni in materia di prevenzione incendi. Il testo dello schema di decreto predisposto dal Ministero dell'interno è stato trasmesso, il 12 febbraio 2015, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di acquisire il prescritto parere, non pervenuto alla data di adozione del decreto-legge di proroga termini in esame.

Nonostante l'articolo 17-*bis* della legge n. 241/1990, introdotto dall'articolo 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, consentisse di procedere, comunque,

all'adozione del citato decreto, il ristretto margine di tempo a disposizione non avrebbe di fatto consentito l'adeguamento alle prescrizioni antincendio, da parte delle strutture scolastiche, entro il prescritto termine del 31 dicembre 2015.

L'articolo 4, comma 2-bis, stabilisce una nuova proroga, fino al 31 dicembre 2016, del termine fissato per l'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere: 1) con oltre 25 posti letto; 2) esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 9 aprile 1994 (che ha approvato la regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere); 3) in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno del 16 marzo 2012.

Adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere

I termini per l'adeguamento antincendio delle predette strutture turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto sono stati più volte prorogati: da ultimo, con l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 192/2014, è stato stabilito che le strutture di tale tipologia, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Interno del 9 aprile 1994 (contenente le regole tecniche in materia) dovessero completare l'adeguamento di cui trattasi entro il 31 ottobre 2015.

Peraltro, il comma 2 dell'articolo 11 del precedente decreto-legge di proroga termini 150/2013 aveva previsto che, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, fossero aggiornate le disposizioni del citato decreto ministeriale del 9 aprile 1994, semplificando i requisiti ivi prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a cinquanta posti letto. Anche in considerazione del fatto che il detto decreto ministeriale di aggiornamento è stato adottato il 14 luglio 2015, si è ritenuto opportuno prorogare ulteriormente il termine, al fine di disporre del lasso di tempo utile a consentire alle strutture ricettive turistico-alberghiere di adeguarsi alle misure antincendio sulla base delle nuove regole tecniche semplificate.

L'articolo 4, comma 3 proroga al 31 dicembre 2016 i termini previsti dall'articolo 17, comma 4-*quater*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, introdotto dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35.

**Dichiarazioni
sostitutive per
stranieri non
appartenenti
all'Unione Europea**

Il predetto decreto-legge, nel dettare disposizioni in materia di assunzione di lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa per gli immigrati, ha previsto che le disposizioni di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter* dello stesso articolo acquistassero efficacia a far data dal 1° gennaio 2013. Il termine è stato più volte prorogato: al 30 giugno 2014 (dal decreto-legge 150/2013); successivamente al 30 giugno 2015 (dal decreto-legge 119/2014); da ultimo, al 31 dicembre 2015 (dal decreto-legge 192/2014).

I due commi citati, con tale decorrenza, hanno disposto, rispettivamente, la soppressione, dall'articolo 3, comma 2, del Testo unico delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, delle parole: "*, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero*", nonché la soppressione, nell'articolo 2, comma 1, del regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, delle parole: "*, fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti*".

Per effetto di tali abrogazioni, i cittadini di Stati non appartenenti all'U.E., regolarmente soggiornanti in Italia, potranno utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici e privati italiani.

Il successivo comma 4-*quinqies* dell'articolo 17 del decreto-legge 5/2012 ha, peraltro, previsto che "*con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono individuate le modalità per l'acquisizione d'ufficio dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle*

certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio nonché le misure idonee a garantire la celerità nell'acquisizione della documentazione".

L'elaborazione del predetto decreto è stata avviata con una serie di propedeutici incontri tecnici finalizzati ad individuare (con il coinvolgimento dei dicasteri che detengono le banche dati cui la norma si riferisce: Ministero della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione, università e ricerca) le modalità di "dialogo" telematico tra le banche dati stesse: soltanto tale forma di interconnessione diretta costituisce infatti lo strumento idoneo a garantire la celerità del flusso informativo tra gli uffici coinvolti.

Le carenze e le problematiche evidenziate in questa fase, di complessa risoluzione, non hanno consentito la realizzazione degli obiettivi fissati dalla norma e l'emanazione del decreto ministeriale nei tempi previsti.

Al fine di imprimere un'accelerazione al processo di semplificazione, nell'interesse del cittadino-utente, con il **decreto legislativo 22 gennaio 2016, n. 10**, recante "Modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione, a norma dell'articolo 21 della legge 7 agosto 2015, n. 124", sono state apportate alcune modifiche al citato art. 17, comma 4-*quinquies*, volte a rendere cogente l'uso di sistemi informativi automatizzati per l'acquisizione dei dati necessari per i procedimenti amministrativi interessati dalla disposizione. Segnatamente, le parole: "d'ufficio" sono state sostituite dalle seguenti: "attraverso sistemi informatici e banche dati," e le parole: "nonché le misure idonee a garantire la celerità nell'acquisizione della documentazione" sono state soppresse.

Nelle more della messa a punto delle predette modalità di collegamento tra uffici e banche dati e dell'emanazione del decreto, l'entrata in vigore a far data dal 1° gennaio 2016 delle disposizioni di cui all'articolo 17, commi 4-*bis* e 4-*ter*, avrebbe comportato, per gli uffici coinvolti nei procedimenti di cui all'articolo stesso, notevoli difficoltà applicative e la necessità di far ricorso, per la verifica delle dichiarazioni sostitutive presentate, all'acquisizione di documentazione per via postale, fax, ecc., con conseguente aggravio del procedimento sia in termini di adempimenti richiesti che di spese connesse.

Si segnala che nel corso dell'esame presso la Camera dei Deputati del disegno di legge di conversione del decreto-legge in commento, è stato presentato dall'On. Cristian Invernizzi e accolto dal Governo l'**ordine del giorno n. 9/03513-A/100**, con il quale il Governo si è impegnato ad attivare e completare il collegamento tra uffici e banche dati e provvedere di conseguenza all'emanazione del previsto decreto, considerando la proroga al 31 dicembre 2016.

L'**articolo 4, comma 4** proroga al 31 dicembre 2016 i termini per la gestione associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni fissati dall'articolo 14, comma 31-*ter*, del decreto-legge 78/2010.

Esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni

Le funzioni fondamentali dei comuni, individuate dall'art. 14, comma 27, del decreto-legge 78/2010, dovranno essere esercitate obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione (comma 28)

Si rammenta che, nel caso di decorso dei termini in questione, il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso infruttuosamente il detto termine, viene esercitato il potere sostitutivo dello Stato (art. 14, comma 31-*quater* del decreto-legge 78/2010).

La proroga si è resa necessaria in considerazione di alcune criticità sistemiche emerse in sede di prima applicazione.

La normativa che si è succeduta negli anni in relazione ai processi associativi si è dimostrata, infatti, di non semplice attuazione, determinando, all'approssimarsi della scadenza del 31 dicembre 2015, un bilancio non del tutto positivo del previsto processo di razionalizzazione e di riduzione dei costi dell'azione amministrativa nei piccoli comuni.

Al riguardo, un'indagine conoscitiva svolta presso la Commissione I della Camera dei Deputati, ha evidenziando persistenti difficoltà nel processo di riordino, connesse alla complessità dell'intervento richiesto.

La Commissione, nel programmare l'attività conoscitiva, ha ritenuto "verosimile pensare che, a dicembre 2015, vi sia l'esigenza di un'ulteriore proroga di termini", al fine di consentire la puntuale individuazione dei correttivi necessari a rendere efficaci e pienamente applicabili le norme sull'associazionismo comunale, in vista di possibili interventi ordinamentali di più ampio respiro.

Il differimento dell'obbligo di gestione associata, pertanto, consente una fase di verifica e di soluzione in tale materia con l'obiettivo di sostenere la realizzazione di unioni di comuni sulla base di scelte volontarie dei comuni stessi, garantendo la massima flessibilità nella definizione degli ambiti.

Si segnala che, con una modifica introdotta nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione presso la Camera dei Deputati, i comuni istituiti per fusione entro il 1° gennaio 2016 sono stati esonerati, per l'esercizio finanziario 2016, dall'obbligo dell'osservanza delle disposizioni relative alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per gli enti territoriali introdotti dall'art. 1, commi 709-734, della legge di stabilità 2016 (sul punto v. *I Quaderni del Viminale – La legge di stabilità 2016: le misure di interesse del Ministero dell'interno*, cit., pagg. 21 e ss.). Per la copertura degli oneri finanziari, pari a 10,6 milioni per il 2016, si utilizzano le disponibilità del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti da legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

L'articolo 4, comma 5, proroga al 31 dicembre 2016 l'autorizzazione - ex art. 41-*bis*, comma 1, del decreto-legge 66/2014 - al mantenimento delle risorse già disponibili sulle contabilità speciali intestate ai prefetti, per l'istituzione degli uffici periferici dello Stato nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani di cui alle leggi 11 giugno 2004, nn. 146, 147 e 148.

Contabilità speciali delle risorse finanziarie necessarie al completamento degli interventi di cui alle leggi nn. 146, 147 e 148 del 2004

La disposizione di proroga è volta a consentire la prosecuzione delle attività per l'adempimento delle obbligazioni già assunte per gli interventi autorizzati dalle predette leggi ed agevolare il flusso dei pagamenti in favore delle imprese, secondo quanto già previsto dal richiamato articolo 41-*bis*.

Al riguardo si evidenzia che si tratta del completamento di interventi di investimento la cui realizzazione è stata autorizzata con i decreti presidenziali ai quali si fa riferimento *infra*. I relativi pagamenti seguono il criterio dell'erogazione per stati di avanzamento dei lavori, come stabilito contrattualmente. La proroga, pertanto, è necessaria per il pagamento degli stati di avanzamento che non possono essere chiusi nel corso di un esercizio finanziario.

Si rammenta che con le citate leggi nn. 146, 147 e 148 del 2004 sono state istituite le tre nuove province di Monza e Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani. Nelle tre leggi istitutive, con formulazione identica (art. 4, commi 1 e 2, legge 146/2004; art. 5, commi 1 e 2, legge 147/2004; art. 4, commi 1 e 2, legge 148/2004), si è disposto in ordine all'adozione (con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'interno) dei provvedimenti necessari per l'istituzione nelle nuove province degli uffici periferici dello Stato, fissando un termine minimo ed uno massimo entro i quali dovevano essere emanati i provvedimenti di costituzione degli uffici periferici dello Stato: non prima di trentaquattro mesi (30 aprile 2007) e non oltre quattro anni (30 giugno 2008) dalla data di entrata in vigore delle leggi; quest'ultimo termine è stato successivamente differito al 30 giugno 2009 dall'art. 4-*bis*, comma 4, decreto-legge 97/2008.

In applicazione di tale disposizione di proroga, l'art. 12, comma 1, decreto-legge 207/2008 ha disposto la conservazione nel conto dei residui del bilancio 2009 delle disponibilità finanziarie recate dalle leggi istitutive delle nuove province ed esistenti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2008.

Inoltre, per la realizzazione di tutti gli adempimenti connessi all'istituzione delle nuove province, e quindi anche a quelli relativi alla costituzione degli uffici periferici, è stato inizialmente nominato un commissario per ciascuna provincia. Le leggi istitutive delle nuove province hanno previsto altresì l'emanazione di D.P.C.M. con cui sono individuate le procedure per la gestione da parte del commissario delle risorse rese disponibili ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali. I richiamati D.P.C.M. sono stati emanati in data 23 gennaio 2006 e con essi sono state costituite le contabilità speciali presso le tesorerie provinciali.

Successivamente l'art. 6-*bis*, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 300/2006 è intervenuto sulle risorse finanziarie sopra citate, assegnate alle contabilità speciali istituite presso il commissario di ciascuna provincia, provvedendo a mantenerle fino al 31 dicembre 2009 sulle contabilità medesime. L'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 194/2009 ha prorogato il predetto termine provvedendo a mantenere le risorse iscritte sulle contabilità speciali fino al completamento degli interventi e comunque non oltre il 31 dicembre 2011.

Successivamente, tale termine è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2012, dall'articolo 15, comma 6 del decreto-legge 216/2011; poi al 30 giugno 2013, dall'articolo 1, comma 388, della legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013); successivamente al 31 dicembre 2013, dall'articolo 1, comma 1, lettera c) del D.P.C.M. 26 giugno 2013, secondo la previsione dell'articolo 1, comma 394 della medesima legge di stabilità 2013; ancora, al 31 dicembre 2014, dal citato articolo 41-*bis*, comma 1, del decreto-legge 66/2014; da ultimo, al 31 dicembre 2015 dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 192/2014.

L'articolo 4, comma 6-*bis* - introdotto in sede di conversione - conferma, anche per il 2016, i criteri di riparto alle province del Fondo sperimentale di riequilibrio già adottati negli anni precedenti (con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012), a seguito di concertazione in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali, al fine di consentire una rapida adozione del provvedimento di ricognizione e attribuzione delle risorse spettanti a tale titolo.

Riparto delle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio delle province

Ciò permette agli enti di area vasta la tempestiva conoscenza delle risorse attribuite, indispensabile per la predisposizione del bilancio di previsione, ancor più cogente, tenuto conto del processo di riordino in attuazione della legge n. 56 del 2014.

I criteri di riparto previsti dal citato decreto ministeriale sono i seguenti:

- 1) 50% del fondo in proporzione al valore della spettanza figurativa dei trasferimenti fiscalizzati di ciascuna provincia;
- 2) 38% in proporzione al gettito della soppressa addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, negli importi quantificati per ciascuna provincia;
- 3) 5% in relazione alla popolazione residente;
- 4) 7% del fondo in relazione all'estensione del territorio provinciale;

Si evidenzia che il fondo sperimentale di riequilibrio per le province delle regioni a statuto ordinario è stato istituito, in attuazione della legge delega sul federalismo fiscale, dall'articolo 21 del decreto legislativo 68/2011, relativo alla fiscalità delle regioni e delle province. Tale fondo, finalizzato a realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata l'attribuzione alle province dell'autonomia di entrata, è operante dal 2012, e la relativa durata è prevista per un periodo biennale, o comunque fino all'istituzione del fondo perequativo

vero e proprio destinato ad operare a regime, disciplinato dall'articolo 23 del medesimo decreto legislativo 68/2011.

Vengono inoltre prorogate, anche per l'anno 2016, le disposizioni che dispongono la determinazione dei trasferimenti erariali a favore delle province per finanziare i bilanci e, di conseguenza, le funzioni attribuite. La proroga opera limitatamente alle province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, in quanto - in ragione della speciale autonomia regionale - non ha trovato applicazione in queste regioni il "federalismo provinciale" di cui al decreto legislativo 68/2011, e, pertanto, non sono attribuite risorse a titolo di Fondo sperimentale di riequilibrio e sono dovuti ancora importi a titolo di trasferimenti erariali.

L'**articolo 4-bis** estende fino al 2017 l'efficacia della normativa riguardante la concessione di un contributo ad incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario. Tale contributo è finanziato con le somme non impegnate e disponibili sul capitolo 1316 "Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Estensione dei termini per la richiesta di contributo in favore degli enti in dissesto

La disciplina vigente (decreto-legge n. 174 del 2012, articolo 3-bis, comma 1) prevede tale possibilità esclusivamente per gli esercizi 2012, 2013 e 2014 e in favore degli enti locali che abbiano deliberato il dissesto nel periodo compreso tra il 4 ottobre 2007 e l'11 ottobre 2012 (data di entrata in vigore del citato decreto-legge). L'articolo aggiuntivo in esame modifica la predetta normativa, consentendo agli enti locali che abbiano deliberato lo stato di dissesto nel periodo compreso fra il giorno successivo all'entrata in vigore del medesimo decreto-legge (11 ottobre 2012) e il 31 dicembre 2015 di poter fruire del contributo ad incremento della massa attiva sino al 2017.

L'**articolo 4-ter** proroga di un anno (dal 31 gennaio 2016 al 31 gennaio 2017) il termine entro il quale il Presidente del Consiglio può richiedere all'autorità giudiziaria competente che i direttori delle agenzie di informazioni per la sicurezza o altro personale dipendente espressamente delegato siano autorizzati

Colloqui informativi con detenuti e internati per finalità di prevenzione del terrorismo internazionale

ai colloqui con detenuti e internati, al solo fine di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale.

Tale facoltà per i servizi di informazione e sicurezza di effettuare colloqui investigativi con detenuti a fini di prevenzione era stata ammessa, in via transitoria, dall'articolo 6 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43. La disposizione di cui all'articolo 6 della legge 43/2015, a sua volta, modificava l'articolo 4 del decreto-legge n. 144/2005.

L'autorizzazione ai colloqui in parola è data dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, in presenza di specifici e concreti elementi che rendano assolutamente indispensabile l'attività di prevenzione. Dello svolgimento del colloqui è data comunicazione scritta entro cinque giorni al Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma. Inoltre le autorizzazioni ai colloqui e le successive comunicazioni sono annotate in un registro riservato presso l'ufficio del procuratore generale.

Devono essere informati dello svolgimento dei colloqui anche il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e, a conclusione delle operazioni, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

L'**articolo 4-quater** proroga di sei mesi la deroga alle ordinarie modalità di conservazione dei dati telefonici e telematici detenuti dagli operatori dei servizi di telecomunicazione. L'articolo modifica il recente decreto antiterrorismo (art. 4-*bis* del decreto-legge 7/2015), prevedendo che fino al 30 giugno 2017 i predetti operatori debbano conservare i dati del traffico telefonico e telematico, nonché i dati relativi alle chiamate senza risposta, in deroga a quanto previsto dall'articolo 132 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 196/2003) che ne imporrebbe la distruzione dopo 30 mesi. Prima dell'intervento di proroga la deroga era consentita fino al 31 dicembre 2016. La conservazione dei dati di traffico, che non riguarda dunque i contenuti delle comunicazioni, è finalizzata all'accertamento e repressione dei reati di grave allarme sociale e di terrorismo.

**Conservazione dei
dati relativi al
traffico telefonico e
telematico**

Disposizioni in materia di appalti pubblici

Articolo 7

L'**articolo 7, comma 1**, proroga al 31 luglio 2016 l'efficacia della disposizione **Anticipazione del prezzo nei contratti di appalto di lavori** (inserita con il **comma 3-bis dell'art. 8 del decreto-legge 192/2014**), che, con esclusivo riferimento ai contratti di appalto relativi a lavori affidati a seguito di gare bandite o di altra procedura di affidamento avviata successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge 192/2014, eleva la percentuale di anticipazione dell'importo contrattuale al 20 per cento. La disposizione riveste particolare interesse per i riflessi che può determinare sulla finanza degli enti locali.

Disposizioni in materia economica e finanziaria

Articolo 10

L'articolo 10, commi 3, 5 e 6, proroga alcune disposizioni contenenti vincoli alla spesa delle pubbliche amministrazioni, nel solco dell'azione di contenimento dei costi pubblici già avviata da alcuni anni (*spending review*).

In particolare, il **comma 3** proroga per il 2016 la disposizione di cui all'articolo 1, comma 141, della legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013), in materia di contenimento della spesa per l'acquisto di mobili e arredi da parte delle amministrazioni pubbliche per gli anni 2013 e 2014 (estesa anche al 2015 dal decreto-legge 192/2014).

Acquisto di mobilio da parte delle pubbliche amministrazioni

L'articolo richiamato limita l'acquisto dei citati beni per gli anni 2013 e 2014 nella misura del 20 per cento rispetto alla spesa media sostenuta, rispettivamente, negli anni 2010 e 2011, con eccezione degli acquisti di mobili e arredi destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia.

Il comma 141 citato consente peraltro la possibilità di superare il limite del 20 per cento in caso di acquisto funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili.

Nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione presso la Camera dei Deputati è stata inserita una disposizione finale che esclude da tali limiti gli enti locali, per il 2016.

Il **comma 5** proroga al 31 dicembre 2016 il limite massimo - pari agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, ridotti del 10 per cento - stabilito per la corresponsione di indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità, da parte delle pubbliche amministrazioni, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali, comunque denominati, ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo.

Riduzione dell'importo delle indennità corrisposte ai componenti di organi collegiali e ai titolari di incarichi

Il **comma 6**, infine, proroga per il 2016 il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, nonché dalle autorità indipendenti e dalla CONSOB e utilizzati a fini istituzionali.

Locazioni passive degli immobili delle pubbliche amministrazioni

L'**articolo 10, comma 8-sexies** prevede la proroga all'anno 2016 dei limiti relativi al numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive da retribuire come lavoro straordinario del personale dei Corpi di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia penitenziaria, Guardia di finanza, Corpo forestale dello Stato), che, ai sensi dell'articolo 43, comma 13, della legge 121/1981, devono essere stabiliti annualmente con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Lavoro straordinario degli appartenenti ai Corpi di polizia

I limiti a cui la proroga si riferisce sono quelli stabiliti per il 2015, in attesa del decreto che definisca i medesimi limiti per il 2016, e ciò al fine di consentire il pagamento dei compensi per lavoro straordinario.

Proroga del termine dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e la morte di Aldo Moro

Articolo 12 bis

L'**articolo 12-bis** proroga alla fine della legislatura in corso il termine per la conclusione dei lavori della Commissione bicamerale d'inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro, già indicato dall'articolo 2, comma 1, della legge 30 maggio 2014, n. 82, istitutiva della Commissione, in 24 mesi dalla costituzione della Commissione stessa (avvenuta il 2 ottobre 2014).